



Ministero dell'Interno

Programma Nazionale per i Servizi di Cura All'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

ROMA, data del protocollo

- AI SIGNORI SINDACI DEGLI AMBITI
TERRITORIALI/DISTRETTI SOCIO SANITARI LORO SEDI
 - REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A6
80143 NAPOLI
 - REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE N. 15
70126 BARI
 - REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 10 - SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI
VIA L. DELLA VALLE SNC
88100 CATANZARO
 - REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO -
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
VIA TRINACRIA, 34/36
90144 PALERMO
- E, PER CONOSCENZA
- AL SIG. PREFETTO DI NAPOLI
 - AL SIG. PREFETTO DI BARI
 - AL SIG. PREFETTO DI CATANZARO
 - AL SIG. PREFETTO DI PALERMO



Ministero dell'Interno

Programma Nazionale per i Servizi di Cura All'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

- ALL'A.N.C.I. Nazionale
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
- AI PRESIDENTI DELLE ANCI REGIONALI (CALABRIA, SICILIA, CAMPANIA, PUGLIA)
Loro Sedi
- AI PROGRAM MANAGER C/O LE PREFETTURE CAPOLUOGO DELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA
Loro Sedi
- AI COMPONENTI DEL C.I.S.
Loro Sedi

Oggetto: **Autorizzazione al differimento del termine al 31 agosto 2016 per la realizzazione delle attività finanziate con il Primo Riparto del PNSCIA – Indicazioni attuative delle circolari nn. 2292 e 2293 del 21.03.2016, nn. 2357 e 2392 del 23.03.2016 e n. 3766 del 6.05.2016**

Si fa seguito alle precedenti circolari richiamate in oggetto con le quali, nel fornire indicazioni – concordate con le singole Regioni di riferimento – in merito alle modalità di conclusione delle attività finanziate con il Primo Riparto del PNSCIA, nonché nell'individuare, quale condizione per l'attuazione di tali interventi, l'esistenza, alla data del 15 aprile 2016, di impegni validamente assunti e vincolanti, è stato richiesto l'invio di appositi prospetti ed attestazioni riguardanti:

- la sussistenza di detti impegni con i relativi estremi;
- la rilevazione delle economie;
- l'eventuale richiesta di differimento del termine per la realizzazione delle attività con i necessari presupposti.

Tuttavia, pur essendo ampiamente superato il termine indicato nella circolare n. 3766 del 6.05.2016, ad oggi, non risulta completato l'invio della prevista documentazione da parte della totalità dei beneficiari del Programma, così come, da una prima sommaria ricognizione, si è evidenziata la necessità di specifici e successivi approfondimenti istruttori, indispensabili per la corretta verifica di quanto dichiarato, ma incompatibili con la tempistica residua di conclusione dell'attuazione del Primo Riparto.

Atteso tutto ciò, ed onde evitare di penalizzare i beneficiari che hanno correttamente fornito riscontro alla richiesta interlocuzione, con la presente si comunicano apposite determinazioni, con valore generale, in merito alla prevista possibilità di differimento del termine al 31 agosto 2016.



Ministero dell'Interno

Programma Nazionale per i Servizi di Cura All'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

In particolare, si comunica che, per tutti i beneficiari che, nel riscontrare la predetta circolare, abbiano formalizzato richiesta di differimento del termine di attuazione di una o più schede di intervento al 31 agosto p.v., tale differimento risulta accordato a **condizione che siano stati rispettati al 15 aprile u.s. i requisiti già statuiti.**

Va premesso che un "impegno contabile" discende da una obbligazione giuridicamente perfezionata (art. 183. d. lgs. 267/2000 e art. 34 L. 196/2009) "intendendosi per tale un'obbligazione valida ed efficace, che, nell'ipotesi di fonte contrattuale, non si collega semplicemente all'avvenuto incontro delle volontà delle parti contraenti ma necessita della stipula formale del relativo contratto e della successiva approvazione".

Tuttavia, acclarata giurisprudenza (delib. SCCLEG/15/2012/PREV.della Corte dei Conti) fa discendere che l'assunzione dell'impegno non debba necessariamente conseguire alla stipulazione di un contratto, potendo anche dipendere da un atto formalmente diverso quale, ad esempio, il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, purché dotato dei requisiti idonei a sostenere l'impegno stesso (che si ricorda, possono riassumersi nella presenza contemporanea dei seguenti elementi: ammontare della fornitura o prestazione, soggetto fornitore o prestatore e oggetto della fornitura o prestazione).

Conseguentemente, le spese che saranno eventualmente sostenute per servizi erogati nei mesi di luglio ed agosto, sulla scorta del citato differimento ed in relazione alle schede di intervento oggetto di richiesta (appositamente comunicata da questa AdG alle Regioni), **saranno ammesse a rendicontazione previa verifica, da parte delle Regioni competenti al Controllo di primo livello, della sussistenza dei richiamati requisiti.**

In merito, le Regioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riterranno come ammissibili le spese sostenute nel mese di luglio ed agosto se, in relazione alla singola scheda di intervento:

- sia stato richiesto espressamente il differimento del termine;
- le spese sostenute rientrino nei limiti delle somme ammesse a finanziamento, al netto delle economie dichiarate con il riscontro alla richiamata circolare n. 3766 del 6.05.2016;
- le spese sostenute siano state effettuate nel rispetto di ogni e qualsivoglia normativa e/o disposizione pertinente in materia, nonché nel rispetto di quanto autorizzato con l'approvazione della scheda di intervento;
- le spese sostenute siano dotate di tutti i requisiti necessari per la rendicontazione e, quindi, superino i previsti controlli;
- in ragione delle diverse procedure adottate, al 15 aprile 2016 sussisteva impegno contabile validamente assunto, assistito almeno da:
 - determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva (nel caso di gare per forniture di beni, servizi e/o per lavori, anche attraverso la procedura della RDO su Me.Pa.);
 - determinazione dirigenziale di affidamento (nel caso di affidamento diretto per fornitura di beni, servizi o lavori, per prestazioni d'opera e/o prestazioni professionali, ricorso alla procedura di ODA su Me.Pa.);
 - determinazione dirigenziale di impegno delle somme destinate agli emolumenti accessori e relativi oneri riflessi del personale dipendente dell'Ente e/o – limitatamente al personale assunto con rapporto a tempo determinato – delle somme destinate alla retribuzione ed oneri riflessi.

Nel caso di patti/accordi/convenzioni di accreditamento (o atti equivalenti), si ritiene comunque che le spese conseguenti possano essere ammesse a rimborso purché detti atti siano sottoscritti entro il 15 aprile 2015.



Ministero dell'Interno

Programma Nazionale per i Servizi di Cura All'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti
(delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

E' quasi superfluo segnalare che le indicazioni operative sopra esemplificate sono definite – anche alla luce delle prassi consolidate, della giurisprudenza esistente (cfr. delib. SCCCLEG/15/2012/PREV. Corte dei Conti) e degli approfondimenti condotti in materia di obbligazioni ed impegni – con il fine principale di favorire l'avanzamento della spesa e preservare le procedure ed attività già poste in essere dai beneficiari, nonché di definire criteri omogenei e trasparenti per garantire parità di trattamento ed opportunità tra tutti i beneficiari.

E' inoltre importante segnalare che, ove le informazioni già trasmesse in riscontro alla richiamata circolare 3266/2016 fossero basate su assunti incompatibili con le precedenti indicazioni operative, i beneficiari provvederanno con la massima tempestività all'aggiornamento di dette informazioni, trasmettendo la revisione dei prospetti di cui alla medesima circolare **entro e non oltre il 30 giugno 2016**, con l'espressa avvertenza che, in caso di mancato aggiornamento, **le economie dichiarate si considereranno come definitive**, fermo restando gli eventuali maggiori importi che dovessero essere riscontrati in sede di rendicontazione.

E' infine evidente che, ai fini della tempestiva e completa rilevazione dello stato di attuazione del Primo Riparto, si rende necessario sollecitare ulteriormente il riscontro alla citata circolare 3266/2016 da parte di tutti i beneficiari allo stato inadempienti, non senza segnalare che:

- eventuali riscontri pervenuti successivamente al termine ultimo del 30 giugno 2016, fermo restando la rilevazione delle economie, non consentiranno in nessun caso il differimento del termine di conclusione dell'attività, anche ove espressamente richiesto;
- questa Autorità di Gestione, nel caso di persistente inerzia anche successiva al citato termine del 30 giugno p.v., si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di revoca/decadenza del finanziamento concesso.

Resta inteso che, fatto salvo l'eventuale aggiornamento dei dati sopra richiesto, le economie già rilevate e che saranno rilevate nell'ambito della procedura di cui alla circolare 3266/2016 rimangono acquisite alla disponibilità del Programma e saranno oggetto di successive e specifiche determinazioni e riassegnazioni ai territori.

Preme, da ultimo, sottolineare l'assoluta necessità che tutti i Beneficiari del programma provvedano con assoluta immediatezza ad aggiornare le informazioni contenute in SGP al fine di recepire correttamente le risultanze delle attestazioni fornite e/o aggiornate in riscontro alla citata circolare n. 3266/2016.

L'AUTORITÀ di GESTIONE

Prefetto Silvana Riccio